

BGer 6B 87/2017 vom 10. Februar 2017

Bundesgericht, 2017-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_87_2017

FR: TF 6B 87/2017 du 10 février 2017

IT: TF 6B 87/2017 del 10 febbraio 2017

Regeste

Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

A.A. _____,

E. 2

B.A. _____, ricorrenti, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 24 settembre 2015 A.A. _____ e B.A. _____ hanno querelato C. _____, D. _____, E. _____ e F. _____ per i reati di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP); che la querela era in relazione con un sopralluogo effettuato da F. _____ sul fondo part. xxx di X. _____, di proprietà dei querelanti, gravato con un diritto di passo veicolare a favore dei fondi confinanti part. yyy e zzz di proprietà di C. _____; che, con decisione del 23 giugno 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità; che A.A. _____ e B.A. _____ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché promuova nei confronti dei querelati l'accusa di violazione di domicilio e di violazione della sfera privata; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); che in concreto i ricorrenti si limitano ad addurre in modo generale che l'esito della querela potrebbe influire sulla vertenza di diritto civile che oppone le parti; che, con questo accenno generico, non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intendano fare valere contro i querelati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; ch'essi in particolare

non rendono verosimile di essere stati danneggiati dallo svolgimento del sopralluogo incriminato; che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sarebbero in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentiti; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accolte ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.